

Credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso

di Centro studi fiscale Seac

Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, D.L. n. 34/2019 è stato previsto un credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso, di ammontare pari al 25% del costo di acquisto di tali oggetti e destinato a imprese e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, finalizzato

Con Decreto 6 ottobre 2021 il MITE ha definito:

- *le modalità attuative e i requisiti tecnici per l'accesso al credito d'imposta;*
- *le modalità di fruizione del credito d'imposta;*
- *le cause di revoca.*

Al fine di incentivare il riciclo e il riuso di materie prime e nell'ambito dell'attività d'impresa, il Ministero della Transizione Ecologica, con **Decreto 6 ottobre 2021**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021, ha definito le **disposizioni attuative** relative al **credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso**, previsto dall'art. 26-ter, D.L. n. 34/2019.

Inoltre, si segnala che, in aiuto agli utenti interessati a fruire del credito d'imposta, sono rese disponibili sul sito del MITE delle **FAQ** aggiornate al 24 gennaio 2022.

Ambito soggettivo

Ai sensi del comma 2, art. 26-ter, D.L. n. 34/2019, il credito d'imposta è destinato alle **imprese** e ai **soggetti** titolari di **reddito di lavoro autonomo**.


Ambito oggettivo

Ai sensi del comma 1, art. 26-ter, D.L. n. 34/2019, credito d'imposta è riconosciuto per l'anno 2020 in relazione **all'acquisto di**:

- a. **semilavorati e prodotti finiti** derivanti, per almeno il **75%** della loro composizione, dal **riciclaggio** di rifiuti o di rottami;
- b. **compost** di qualità derivante dal trattamento della frazione **organica** differenziata dei rifiuti.



È condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione che i beni acquistati siano **effettivamente impiegati** nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Per i beni non impiegati nell'esercizio dell'attività è prevista un'altra agevolazione, contenuta al comma 3, art. 26-ter, D.L. n. 34/2019, non oggetto del Decreto 6 ottobre 2021.



Effettività del sostenimento della spesa

L'**effettività del sostenimento delle spese** e dell'**impiego o della destinazione dei beni agevolati** nell'esercizio dell'attività economica e professionale devono risultare da apposita **attestazione** rilasciata da:

- il presidente del collegio sindacale,
- un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- un responsabile del centro di assistenza fiscale.




L'attestazione di cui sopra deve essere **allegata al modulo di domanda**. In caso contrario è prevista l'esclusione dall'agevolazione.

Caratteristiche dell'agevolazione

I soggetti che hanno effettuato nell'**annualità 2020** l'acquisto di uno dei prodotti riciclati sopra indicati spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **25% del costo di acquisto** di tali beni fino ad un importo massimo di **€ 10.000 per ciascun beneficiario**.

Il credito d'imposta viene assegnato secondo l'**ordine di presentazione delle domande** ammissibili, nel **limite complessivo** di spesa di **€ 10 milioni**.



Requisiti tecnici e certificazioni

All'art. 3 del Decreto 6 ottobre 2021 sono elencati i **requisiti tecnici** e le **certificazioni necessarie** per l'accesso al credito d'imposta. In particolare, è richiesto che i **beni** acquistati siano in possesso dei seguenti **requisiti tecnici**:

- il **contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75%** proveniente da rifiuti o da rottami per i semilavorati e i prodotti finiti (beni di cui al comma 1, lett. a);
- la **conformità** ai requisiti e alle caratteristiche dell'**ammendante compostato misto** e dell'**ammendante compostato verde**, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2, D.Lgs. n. 75/2010, e successive modificazioni, per il compost (di cui al comma 1, lett. b).


Il **possesso dei requisiti tecnici** di cui sopra è dimostrato:

- per i prodotti di cui al **punto a)**, mediante uno dei seguenti documenti:
 - un'**etichetta di prodotto** rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un **organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
 - una **certificazione di prodotto** rilasciata da un **organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
 - una **dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
- per i prodotti di cui al **punto b)**, attraverso una **certificazione rilasciata da un ente certificatore**.



Nelle FAQ disponibili sul sito del MITE è specificato che, per i prodotti di cui al **punto a)**, è **sufficiente uno solo dei documenti** di cui sopra ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici.

I documenti e le certificazioni devono essere **allegati al modulo di domanda**, pena l'esclusione dall'agevolazione.



Riconoscimento del credito d'imposta

Il credito d'imposta viene riconosciuto ai soggetti interessati tramite l'**accesso alla piattaforma** informatica **Invitalia PA Digitale**, disponibile all'indirizzo web <https://padigitale.invitalia.it>.

Tale piattaforma è attiva per **60 giorni** a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021, pertanto il **termine per l'invio delle domande** scade alle **ore 12.00 del 21 febbraio 2021**.

La domanda deve essere **compilata** esclusivamente attraverso la **procedura informatica** disponibile nella piattaforma online, dove è necessario **indicare**, fra le altre cose:

- l'**ammontare complessivo delle spese** sostenute in relazione a **ciascuna delle categorie di beni** di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
- l'**ammontare del credito d'imposta** richiesto, distintamente determinato per **ciascuna delle categorie di beni** di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).



La domanda dev'essere **firmata digitalmente** in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato.

Al modulo di domanda devono essere **allegati**, a pena di esclusione:

- le **attestazioni** e le **certificazioni** obbligatorie;
- l'**attestazione dell'effettività delle spese sostenute** e dell'**effettivo impiego** dei beni acquistati nell'**esercizio dell'attività** economica o professionale;
- per le **imprese**, la dichiarazione di **non usufruire**, per le stesse spese ammissibili, del **credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, L. n. 145/2018** (credito per acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata di imballaggi in plastica o per acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati da raccolta differenziata di carta e alluminio).

Entro **90 giorni** dalla data di presentazione delle singole domande, il Mite provvede a comunicare ai soggetti interessati il **riconoscimento** oppure il **diniego** dell'agevolazione.

Utilizzo del credito

In relazione alle modalità di utilizzo del credito, è previsto che il credito d'imposta sia indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi di imposta successivi** fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta è **utilizzabile solo in compensazione**, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del MITE.

È inoltre specificato che, **per l'utilizzo in compensazione** del credito d'imposta:

- il **Modello F24** deve essere **inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici** predisposti dall'Agenzia delle Entrate (in caso contrario l'operazione viene scartata);
- se l'importo del **credito utilizzato in compensazione supera l'ammontare massimo** concesso dal MITE, il relativo Modello F24 è scartato;

L'**elenco dei soggetti ammessi** e l'**importo del credito concesso**, nonché le eventuali variazioni e revoche, sono in seguito trasmesse telematicamente dal MITE all'Agenzia delle Entrate preventivamente alla comunicazione ai soggetti richiedenti.



Non si applica il limite di € 250.000 di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del **reddito** né alla **base imponibile IRAP**.
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli **artt. 61 e 109, comma 5, TUIR**.

Cause di revoca e sanzioni

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7, Decreto 6 ottobre 2021, il contributo è **revocato** nei seguenti casi:

- accertamento dell'**insussistenza di uno dei requisiti** previsti;
- **elementi non veritieri** riscontrati nella **documentazione** di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e b) del Decreto 6 ottobre;
- accertamento della **falsità delle dichiarazioni** rese;
- accertamento durante i controlli ordinari da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'**indebita fruizione**, totale o parziale, del credito d'imposta.

Qualora la **revoca** dell'agevolazione sia intervenuta **successivamente alla fruizione** della stessa, il MITE provvede al **recupero del credito** di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di **interessi e sanzioni** secondo legge.

